

## VADEMECUM

Lo scopo del presente vademecum è quello di illustrare gli strumenti utili al fine di tutelare le persone affette dalla sindrome dello spettro autistico, attraverso l'analisi dei relativi diritti.

\*

Per far ciò, si procederà gradualmente, attraverso l'indicazione delle convenzioni principali in materia, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, l'esame dei diritti contenuti nella Carta dei Diritti delle Persone affette da Autismo all'interno del contesto giuridico e sociale italiano.

### **1. Definizione.**

L'autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine del neurosviluppo biologicamente determinato, con esordio nei primi tre anni di vita, che perdura per l'intero arco della vita. Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative all'interazione sociale reciproca, all'abilità di comunicazione verbale e non verbale recettiva ed espressiva - che nei casi in cui vi sia sviluppo del linguaggio si manifesta come difficoltà a comunicare idee e sentimenti - e alla capacità di stabilire relazioni con gli altri. Si tratta di una disabilità permanente con caratteristiche del deficit sociale che possono assumere un'espressività variabile nel tempo.

*(Commissione Medica Superiore – Comunicazione tecnica scientifica autismo - INPS)*

### **2. Le Convenzioni internazionali.**

Il riconoscimento di questa condizione da parte dei membri della comunità internazionale costituisce una necessità che si era già avvertita in Nord America a partire dagli anni 70. In particolare, si segnalano due dichiarazioni statunitensi, realizzate rispettivamente nel 1971 e nel 1971, ovverosia la “Dichiarazione statunitense sui Diritti dei Disabili Mentali” e la “Dichiarazione sui Diritti delle Persone Handicappate”. A questo interesse, si è aggiunto, nel 1993, quello della allora Comunità Europea, che ha adottato, per il tramite del Parlamento Europeo, la “Carta dei Diritti per le Persone Autistiche”. Se, al momento della redazione di queste tre dichiarazioni, gli esperti in materia e i legislatori avevano compreso la necessità di tutelare le persone affette da questa condizione, oggi la stessa risulta essere ancora più pregnante in virtù di un aumento generalizzato di questa condizione nella popolazione mondiale. Solo in Italia, ad esempio, 1 bambino su 77, nella fascia d'età

compresa tra i 7 e i 9 anni, presenta questa condizione, la quale è prevalente maggiormente nei maschi che nelle femmine<sup>1</sup>. Tale monitoraggio è frutto anche dell'impegno delle Nazioni Unite, che ne hanno permesso l'implementazione. Questo impegno si è tradotto nella *“Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”*, realizzata nel 2006. La Convenzione delle Nazioni Unite è stata ratificata dall'Unione Europea e, pertanto, essa fa parte del diritto dell'Unione.

Nel caso italiano, conseguentemente, lo studio della Carta approvata dal Parlamento Europeo, nonché quello della Convenzione del 2006, è essenziale. Il motivo di tale affermazione risiede nel fatto che il legislatore italiano deve adeguarsi a quanto già stabilito in materia dal legislatore europeo nel momento in cui si accinge a regolare l'oggetto in questione. In particolar modo, il legislatore italiano è tenuto, nel momento in cui si accinge a legiferare in materia di persone con disabilità, a rispettare il seguente obbligo: *“Gli Stati Parti si impegnano a garantire e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo sulla base della disabilità<sup>2</sup>”*. Con riferimento, più specificatamente, invece, alla sindrome dello spettro autistico, invece, il legislatore europeo ha affermato che: *“Le persone autistiche devono poter godere degli stessi diritti e privilegi della popolazione europea nella misura delle proprie possibilità e del proprio miglior interesse<sup>3</sup>”*.

Tuttavia, è lecito domandarsi: in cosa consistono l'obbligo e il principio appena menzionati per il legislatore europeo? Quale applicazione hanno trovato nella normativa italiana? La risposta a queste due domande è fondamentale, in quanto il principio in questione, al fine di trovare un'applicazione pratica, deve essere dotato di un suo contenuto.

### **3. La Carta dei Diritti delle Persone affette da Autismo**

La Carta dei Diritti delle Persone affette da Autismo si inaugura emblematicamente con l'affermazione che le persone autistiche hanno il diritto di vivere una vita piena ed indipendente, nella misura delle proprie possibilità; ciò significa che essi hanno diritto al pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che la violazione di questi diritti e di queste libertà costituisce violazione della loro dignità umana.

---

<sup>1</sup> Ministero della Salute, <https://www.salute.gov.it/portale/saluteMentale/dettaglioContenutiSaluteMentale.jsp?lingua=italiano&id=5613&area=salute%20mentale&menu=autismo>

<sup>2</sup> Articolo 3.1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

<sup>3</sup> Preambolo alla Carta dei Diritti per le Persone Autistiche.

Appurato che la violazione del diritto in oggetto si concretizza nella violazione delle pari opportunità, è opportuno volgere lo sguardo ai diritti contenuti nella Convenzione.

#### **4. Diritti delle persone autistiche.**

##### **A. Il diritto a vivere una vita indipendente.**

Per quanto riguarda il contesto italiano, tale diritto rientra negli obiettivi del “*Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità*”, il quale si aggiunge ai programmi di finanziamento regionali. In particolar modo, vengono finanziate attività esterne, inerenti al terzo settore e di tipo residenziale al fine di apportare un miglioramento relativo all’indipendenza delle persone autistiche.

##### **B. Il diritto ad una valutazione clinica precisa e il diritto per i soggetti autistici ad usufruire dei consigli e delle cure appropriate per la loro salute mentale e fisica e per la loro vita spirituale. I trattamenti medici e farmacologici devono essere di qualità e somministrati solamente scientemente e prendendo tutta le precauzioni necessarie.**

Tale diritto è stato recentemente garantito dall’emanazione della legge 134/2010, la quale statuisce che per quanto attiene alla diagnosi, alla cura e al trattamento del disturbo dello spettro autistico, essi devono avvenire “*mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili*”. In particolare, l’articolo 4 prevede che la valutazione clinica deve essere individualizzata e che essa avvenga sulla base delle Linee Guida aggiornate periodicamente dall’Istituto Superiore di Sanità e sulla base “*dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali*”. Le linee guida, secondo quanto affermato dall’Istituto Superiore di Sanità stesso, sono determinate sulle opinioni e sulla letteratura scientifica relative alla sindrome in oggetto. Tali linee guida devono però essere applicate sulla base delle caratteristiche del singolo, in quanto la relativa diagnosi non avviene sulla base di criteri univoci o sulla base di analisi di laboratorio, bensì sulla base dell’osservazione del comportamento complessivo del paziente: solo in questo modo il personale sanitario può compiere una valutazione clinica precisa. Questo percorso è ben documentato dalle linee guida della Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza<sup>4</sup>.

Per quanto attiene l’ambito sanitario, una funzione precipua è svolta dal dettato della Legge 134/2015, recante le disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Nel primo articolo viene illustrata la finalità dell’intervento legislativo in oggetto, ovverosia quella di

---

<sup>4</sup> SINPIA, Linee guida per l’autismo. Raccomandazioni tecniche-operative per i servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva, 2005

*“garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico”<sup>5</sup>.*

Il merito principale della legge 134/2015 è quello di aver inserito le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato dello spettro autistico tra i LEA, cioè i **livelli essenziali di assistenza**. Ciò significa che le suddette prestazioni devono essere garantite in egual modo in tutte le Regioni e Province Autonome. In particolare, è necessario che il livello di assistenza e i percorsi terapeutici siano in linea con quanto previsto dalla legge. Conseguentemente, la relativa disciplina non dipende più dalle diverse delibere regionali e dalle circolari dell’INPS dal 2015.

La struttura del suddetto intervento normativo è data dagli 8 punti programmatici, i quali impongono un’impostazione e un **approccio multidisciplinare** alla materia. Tra questi si segnalano:

- il punto c), il quale prevede *“la definizione di equipe territoriali dedicate, nell’ambito dei servizi di neuropsichiatria dell’età evolutiva e dei servizi per l’età adulta, che partecipino alla definizione del piano di assistenza, ne valutino l’andamento e svolgano attività di consulenza anche in sinergia con le altre attività dei servizi stessi”*;
- il punto e), che prevede *“la promozione del coordinamento degli interventi e dei servizi di cui al presente comma per assicurare la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona”*;
- il punto f), il quale prevede *“l’incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico”*;

#### C. **Diritto dei soggetti autistici di ricevere un’educazione appropriata.**

Per quanto ottiene all’abito educativo, è opportuno richiamare preliminarmente la *ratio* sottesa alla legge 104/92, ovvero sia che nel contesto scolastico lo Stato deve garantire pari **opportunità di inserimento**. Detto “obbligo” è stato così declinato nei successivi interventi legislativi.

La legge 122/2010 prevede che *“nella formulazione del **Piano Educativo Individualizzato**, vanno elaborate le proposte relative all’individuazione delle risorse*

---

<sup>5</sup> Articolo 1 della Legge 134/2015.

*necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno*". Per quanto riguarda il numero delle ore di sostegno, esso si traduce in 25 ore per la Scuola d'Infanzia, 22 ore nella Scuola Primarie e in 18 ore nelle scuole secondarie. Il Tar della Campania ha integrato questa disposizione affermando che i bambini autistici hanno il diritto alla **continuità scolastica**, ovvero sia ad essere assistiti e supportati dagli insegnanti di sostegno per l'intera durata della giornata scolastica. Per quanto attiene, invece, al Piano Educativo Individualizzato. Esso è strettamente collegato al principio di **inclusività scolastica**, di cui ne costituisce il corollario.

Detto principio viene enunciato dal legislatore italiano nel 2017, attraverso il D. Lgs. n. 66 e si applica ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze delle scuole di infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado, la quale consiste in :

- Risposta ai diversi bisogni educativi attraverso adeguate strategie educative e didattiche;
- Condivisione del progetto educativo tra scuole, famiglie, soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;
- Impegno delle componenti della comunità al fine di assicurare il successo formativo di bambini e bambine;

Lo stesso decreto legislativo, quindi, afferma che l'inclusività scolastica si realizza attraverso il Piano Educativo Individuale (PEI), il quale, a norma del D.Lgs. 96/2019, un progetto individuale, cioè un progetto volto a superare le condizioni di esclusione sociale.

Data la centralità del PEI, si dettano di seguito le sue caratteristiche:

1. esso viene calibrato sulla base delle esigenze del singolo alunno
2. indica gli obiettivi educativi e scolastici da raggiungere e i relativi mezzi;
3. indica i criteri di valutazione a cui devono fare riferimento gli insegnanti;
4. Data la sua interdipendenza col principio di inclusività scolastica, la progettazione del piano deve coinvolgere i familiari, gli insegnanti, l'insegnante di sostegno e la scuola.
5. dal momento che dipende dalle esigenze del singolo alunno, il piano deve essere oggetto di verifiche periodiche che possono determinarne la modifica.

Sul punto n. 5 è intervenuto il legislatore il quale, attraverso la modifica dell'articolo 8 nel 2019, ha introdotto, relativamente al Piano Educativo Individualizzato, il principio di **accomodamento ragionevole**. Tale articolo prevede, infatti, che il Piano Educativo

Individuale debba definire *“le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica”*<sup>6</sup>.

Per quanto riguarda il punto n.4, lo stesso D.Lgs. 66/2017 prevede l'istituzione **dei Gruppi di Lavoro** (GLI) per l'inclusione, il cui compito principale è quello di supportare gli insegnanti nella redazione e nella attuazione del Piano Educativo Individualizzato, attraverso il coinvolgimento, per l'appunto, di tutti i soggetti che svolgono un ruolo fondamentale per la persona affetta dalla sindrome dello spettro autistico. A seguito della modifica del suddetto D.Lgs., accanto a questi soggetti, si pone anche lo studente o la studentessa: ciò significa che le persone affette da autismo hanno il diritto a partecipare alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato. A livello normativo, pertanto, è stato riconosciuto il **diritto all'autodeterminazione** dello studente con disabilità. Accanto al GLI, si pone il **Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità** (GLHO), che riguarda i medesimi soggetti coinvolti nello GLI, ma anche alcune figure professionali specializzate che interagiscono dall'interno o dall'esterno con l'istituto scolastico. L'ambito di operatività di questo Gruppo, tuttavia, è diverso, in quanto si occupa della valutazione del Piano Educativo Individuale, nonché della quantificazione dell'attività di sostegno svolta nei confronti del singolo studente. Detti gruppi di lavoro, in ogni caso, dipendono dal GIT, ovvero sia il Gruppo per l'inclusione territoriale (istituito a livello provinciale) e collaborano con quest'ultimo.

Il compito dello GLI e dello GLHO non si limita però al solo a una funzione attuativa, ma si estende anche all'ambito della valutazione e alla assegnazione delle risorse per il sostegno didattico. L'articolo 10 del D. Lgs. 66/2017, infatti, prevede che il dirigente scolastico, sentito lo GLI e sulla base del Piano Educativo Individuale, proponga al GIT *“la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia”*<sup>7</sup>. La quantificazione avviene a seguito della valutazione del singolo caso da parte del GIT.

L'attività valutativa discende pertanto dalle necessità del singolo e rimarrebbe sterile senza l'adozione dei mezzi e degli strumenti necessari al fine di dare una risposta alle esigenze educative e didattiche dello studente o della studentessa affetto dalla condizione in oggetto. Proprio per questo, è necessaria una specializzazione all'uso da parte degli insegnanti, in particolare nell'ambito della **pedagogia** e della **didattica speciale**. Tale specializzazione

---

<sup>6</sup> Articolo 8 del D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019.

<sup>7</sup> Articolo 10 del D.Lgs. 66/2017, come modificato dal D.Lgs. 96/2019.

è programmata a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e presuppone il superamento di una prova finale.

A ciò si aggiunge un'ulteriore previsione relativa al corpo docente, che integra il principio di **continuità scolastica**. L'articolo 14 del D. Lgs. 66/2017 prevede, in merito, che, se ciò risponde agli interessi dello studente o della studentessa, è possibile proporre nuovi contratti di lavoro a tempo determinato dell'insegnante che si è occupato in precedenza della persona affetta dalla condizione in oggetto.

Per quanto riguarda la figura dell'insegnante di sostegno, si rendono necessarie alcune precisazioni. **La sua assegnazione è comunque subordinata all'ottenimento del certificato previsto dalla Legge 104/92**, alternativamente sulla base del comma 3 o dell'articolo 3 o del comma 1, in ragione della gravità della condizione. Il certificato deve essere chiesto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il quale deve emettere il relativo parere entro 30 giorni. Per l'accertamento della gravità della condizione in oggetto viene elaborato un profilo di funzionamento attraverso i criteri della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF). In seguito la certificazione deve essere presentata alla scuola, la quale procede alla richiesta di personale docente.

La definizione del monte ore, che, come si è già visto, costituisce un'opera corale, è stata oggetto di contestazione, in particolar modo con riferimento alla sindrome dello spettro autistico. Si è già richiamata la sentenza del Tar della Campania, la quale, inoltre, ha statuito che **il limite di 18 ore proprio dalla cattedra prevista dal Provveditorato per l'insegnante di sostegno non rileva**, in quanto è diritto dello studente o della studentessa affetto da questa condizione di essere seguito per tutto il tempo di permanenza nella struttura scolastica dall'insegnante di sostegno. Dello stesso avviso è il Consiglio di Stato, anche se il relativo parere riguarda l'alunno con disabilità in generale e non solo il caso specifico della sindrome dello spettro autistico.

D. **Il diritto per i soggetti autistici (o per i loro rappresentanti) di partecipare a tutte le decisioni sul loro avvenire.**

Come già affermato nel punto C, tale diritto viene espressamente affermato nel D.Lgs. 96/2019 nell'ambito educativo. Il legislatore italiano, tuttavia, non ha mai riconosciuto espressamente il principio di autodeterminazione negli altri ambiti; l'unico richiamo a questo principio presente nell'ordinamento italiano è contenuto nella Convenzione delle

Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. In particolare, la Convenzione annovera tra i suoi principi quello della “*piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società*” dei soggetti con disabilità e per estensione le persone affette dalla sindrome dello spettro autistico.

E. Il diritto per i soggetti autistici ad un alloggio accessibile ed adeguato.

Anche in questo caso si deve richiamare “*Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità*”, il quale prevede il finanziamento di progetti sperimentali di residenzialità e dell’abitare. La strutturazione dell’ambiente risulta fondamentale, in quanto l’organizzazione dell’ambiente deve adeguarsi ai parametri che sono propri al livello di comprensione e al canale visivo della persona autistica. Questo perché la persona affetta dalla sindrome in oggetto ha bisogno che lo stato delle cose non cambi: se ciò, invece dovesse accadere, si determinerebbe uno stato di ansia in tale persona.

F. Il diritto per i soggetti autistici ad avere tutti i mezzi adeguati, l’aiuto e la presa in carico necessari per condurre una vita pienamente produttiva, dignitosa e indipendente.

In merito al diritto dei soggetti autistici ad avere l’aiuto e la presa in carico necessari per condurre una vita dignitosa, il legislatore italiano è intervenuto con una disposizione della legge 104/1992, in cui ha disciplinato la materia dei permessi retribuiti e del periodo di astensione facoltativa dal lavoro.

In particolare, la legge prevede i seguenti possibilità:

- Permesso retribuito dalla durata di due ore giornaliere per i genitori di un bambino con età inferiore ai tre anni;
- Prolungamento fino a tre anni di periodo di astensione facoltativa dal lavoro per i genitori di un bambino con età inferiore a tre anni;
- 3 giorni di permesso mensili coperti da contribuzione figurativa per i lavoratori che hanno figli con un’età compresa tra i tre e i 18 anni;
- 3 giorni di permesso mensili per i lavoratori che convivono con soggetti autistici.

Per quanto riguarda, invece, i mezzi adeguati, si citano le agevolazioni fiscali previste dalla legge 104/1992, consistenti nella deduzione dal reddito delle spese mediche generiche e di assistenza e nella detrazione al 19% e con IVA agevolata al 4% delle spese mediche specialistiche o per ausili.

G. Il diritto per i soggetti autistici di ricevere una rendita o un salario sufficiente per procurarsi cibo, vestiario, alloggio e ogni altra necessità vitale.

Nel caso in cui venga riconosciuto lo *status* di invalido civile dalle apposite commissioni medico-legali, è possibile ottenere un sostegno economico erogato dall'INPS. Il riconoscimento dell'invalidità civile presuppone un certificato medico introduttivo che sia stato redatto da un medico accreditato presso l'INPS. La domanda viene presentata all'INPS attraverso l'indicazione del numero univoco del certificato. L'iter è stato semplificato dall'INPS attraverso un "*Protocollo sperimentale di intesa*", sottoscritto inizialmente dagli Ospedali di Genova, Firenze e Roma. Questo Protocollo prevede l'emissione di un "*certificato specialistico pediatrico*", grazie al quale non è più necessario che il bambino o la bambina affetti dalla sindrome dello spettro autistico siano sottoposti ai numerosi accertamenti invece previsti per l'iter ordinario. Questo certificato, pertanto, può essere rilasciato sulla base di accertamenti precedenti avvenuti in fase di cura o di ricovero del minore. Tutte le strutture sanitarie pediatriche possono aderire al Protocollo, consentendo conseguentemente ai minori in cura di poter evitare ulteriori accertamenti di tipo specialistico, nonché eventuali disagi agli stessi e alle famiglie.

H. Il diritto per i soggetti autistici di partecipare, nella misura dei possibile, allo sviluppo e alla gestione dei servizi che si occupano del loro benessere.

Numerosi enti ed associazioni ramificati su tutto il territorio nazionale si occupano di prestare servizi relativi al benessere dei soggetti autistici. Ogni ente ed ogni associazione propone il suo modello d'intervento ed opera conformemente Linee Guida per l'Autismo a cura della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza – SINPIA 2015 e alla Linea Guida 21 del Ministero della Salute di Ottobre 2021. Le modalità di intervento e l'indicazione dei professionisti coinvolti sono indicate nei siti delle Regioni e delle Province Autonome.

I. IL DIRITTO per i soggetti autistici ad una formazione corrispondente ai loro desideri e ad un impiego significativo senza discriminazioni né idee preconcepite. La formazione e l'impiego dovranno tenere conto della peculiarità e dei gusti di ciascun individuo.

Per quanto attiene al diritto a ricevere una formazione corrispondente ai desideri dei soggetti autistici, si segnala l'articolo 3 della legge 134/2015, il quale all'articolo 3 prevede "*l'incentivazione di progetti dedicati alla formazione e al sostegno delle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro autistico*". La formazione

corrispondente ai desideri delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico, pertanto, costituisce uno degli obiettivi di questa legge: ciò è dimostrato dalla messa a disposizione di strutture private e pubbliche, le quali, in ogni caso, devono dimostrare la loro competenza e la loro capacità di garantire il diritto alla formazione con riferimento alle diverse età e ai diversi bisogni dei soggetti autistici.

Per quanto riguarda l'ambito dell'impiego, lo Stato Italiano ha l'obbligo **di promuovere l'inserimento lavorativo delle persone autistiche**. Tale obbligo è ancorato, inoltre, alla valutazione delle potenzialità di queste persone. I primi passi verso il riconoscimento all'impiego sono stati compiuti a partire dagli anni 90 con la legge 381 del 1991 e con la Legge 68/1999. Con quest'ultima il legislatore ha introdotto il **Fondo per il diritto al lavoro dei disabili**, il quale agisce sul piano fiscale, in quanto è funzionale alla copertura degli oneri contributivi a carico delle aziende che intendono assumere le persone autistiche.

Con l'ultima legge di bilancio, infine, è stato previsto un bonus per l'assunzione delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico, diretto alle start up sociali e alle imprese innovative residenti in Italia. In particolare, è stata prevista un'esenzione relativa agli utili d'esercizio della durata di 5 anni con riferimento all'IRAP e all'imposta sul reddito. In caso di assunzione a tempo indeterminato, l'impresa beneficerà di un incentivo previdenziale da calcolarsi nella misura del 70% sulla retribuzione mensile lorda. I vantaggi sono previsti anche a favore dei lavoratori autistici, i quali, durante il rapporto di lavoro, beneficeranno della contribuzione pensionistica figurativa.

J. Il diritto per i soggetti autistici ad usufruire dei mezzi di trasporto e alla libertà di movimento.

In materia di mezzi di trasporto, ogni Regione e ogni Provincia autonoma presenta una sua normativa. Nel caso della regione Emilia-Romagna, vengono previsti abbonamenti annuali agevolati, acquistabili presso le Aziende locali di Trasporto. Tali abbonamenti possono essere di tipo urbano, extraurbano o cumulativo e i loro prezzi variano in base al reddito della persona autistica.

K. Il diritto per i soggetti autistici ad accedere alla cultura, allo svago, alle attività ricreative.

Il settore delle attività ricreative risulta il più problematico. Se è vero, come accennato, che a seguito dell'introduzione della legge 134 del 2015, sono state messe a disposizione delle strutture pubbliche e private che offrono diversi servizi ai soggetti autistici, è vero anche

che le attività ricreative dipendono, il più delle volte, dallo sforzo dei soggetti privati. Ad esempio, si è dimostrato che l'attività sportiva migliora le capacità comunicative e sociali<sup>8</sup>; tuttavia, lo stato non propone e non agevola le attività sportive specifiche calibrate sui deficit dovuti all'autismo. L'accesso all'attività sportiva risulta, pertanto, assai limitato, mancando, inoltre, nel caso dei bambini e delle bambine, un'attenzione di tipo pedagogico sul punto. Nonostante ciò, alcuni Comuni hanno creato alcune pagine web dove è possibile consultare le proposte relative alle attività creative organizzate dagli enti e dalle associazioni che si occupano di autismo.

L. Il diritto per i soggetti autistici (o per i loro rappresentanti) all'assistenza giuridica e alla conservazione integrale dei propri diritti legali.

In questo caso bisogna fare riferimento alla Legge n.6 del 2004, la quale ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno; tale soggetto ha *“la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*. Egli di fatto interviene nel caso in cui la persona autistica non sia in grado, in via permanente o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Può ricoprire tale carica un genitore, un parente, un avvocato o un amministratore pubblico. Tutti questi soggetti non hanno però “carta bianca”, in quanto, ai sensi dell'articolo 1, devono *“tutelare, **con la minore limitazione possibile della capacità di agire**, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”*.

M. Il diritto per i soggetti autistici a non essere sottoposti a ricatti o alla minaccia di internamento ingiustificato in un ospedale psichiatrico o in un'altra istituzione chiusa.

In Italia questo diritto trova piena e generalizzata tutela ed applicazione, in virtù dell'introduzione della Legge 833 del 1978, meglio nota come “Legge Basaglia”. Come è noto, infatti, il Legislatore ha voluto abolire gli ospedali psichiatrici, a seguito di innumerevoli abusi, tra cui si ricorda il caso Coda.

---

<sup>8</sup> Cfr., ad esempio, Bremer, E., Crozier, M., & Lloyd, M. (2016). *A systematic review of the behavioural outcomes following exercise interventions for children and youth with autism spectrum disorder*. *Autism*, 20(8), 899–915. <https://doi.org/10.1177/1362361315616002>

N. Il diritto per i soggetti autistici a non subire dei cattivi trattamenti fisici, né a soffrire per mancanza di cure e il diritto per i soggetti autistici di non sottostare a trattamenti farmacologici dannosi o eccessivi.

Come già affermato, in materia di autismo, lo Stato assicura i livelli essenziali di assistenza a tutti gli indivisui. Si è già detto che le relative cure si devono basare sulle evidenze scientifiche, così come stabilito dalla Legge 134 del 2015. Da ciò consegue che le prestazioni sanitarie devono avere **necessariamente** un effetto positivo alla salute. Tra queste si segnala la terapia cognitivo comportamentale.

O. Il diritto per i soggetti autistici (o i loro rappresentanti) ad avere libero accesso al loro "dossier" personale nell'ambito medico, psicologico, psichiatrico ed educativo.

Tale diritto è garantito dai portali sanitari istituiti da ogni Regione e Provincia Autono. Nel caso dell'Emilia-Romagna, si deve fare riferimento al Fascicolo Sanitario Elettronico. Si ricorda, inoltre, è attivo il nuovo servizio “*Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile*”, che permette di inoltrare all'INPS la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento dei presupposti dell'invalidità civile<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> <https://www.inps.it/news/invalidita-civile-nuovo-servizio-per-la-documentazione-sanitaria>